



COMUNE DI PESCARA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI

(art.21, comma 2 D.lgs. 22/97 - art.5, comma 1, lett. b) L.R. 83/2000)

Modificato con Delibera di C.C. n. 29 del 18/02/2022

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22¹ e s.m.(di seguito D.lgs.22/97) e secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina il ciclo dei rifiuti della Città di Pescara (di seguito "Comune") ed in particolare:
 - a) lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) le norme per garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti, in tutte le fasi di gestione del servizio;
 - c) il recupero di materiali da rifiuti da destinarsi al riciclo e alla produzione di energia, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale² e dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)³;
 - d) le azioni per favorire in via prioritaria la prevenzione, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
 - e) le norme per garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) e dei rifiuti cimiteriali⁴;
 - f) le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente⁵;
 - h) i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città;
2. Le norme relative all'istituzione della Tariffa (TIA) per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione dell'art.49 del D.lgs.22/97 e del D.P.R.158/99⁶ e s.m., sono rimandate ad apposito separato Regolamento.

¹S.O.n. 33 alla G.U. 15 febbraio 1997, 38.

²L.R. 28.04.2000, n.83 - BURA n.16 del 9 giugno 2000.

³Nota: all'approvazione da parte della Regione Abruzzo del PPGR ai sensi dell'art.11 , comma 3 della L.R.83/2000.

⁴G.U. 11.09.2003, n. 211 - DPR 15 luglio 2003 "Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari" .

⁵Art.18, comma 2, lett. d) del D.lgs.22/97.

⁶S.O. n.129 alla G.U. n.107/L del 4 giugno 1999.

ART.2

PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
3. L'organizzazione del servizio di gestione integrata deve promuovere:
 - a) la riduzione della quantità e la putrescibilità dei rifiuti destinati allo smaltimento finale, in condizioni di sicurezza e che costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti⁷;
 - b) la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di energia, qualora possibile e con tecnologie innovative;
 - c) la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
4. Il Gestore del servizio (di seguito "Gestore"), deve perseguire l'innovazione tecnologica in materia ambientale e, conseguentemente, aggiornare il proprio personale, i mezzi e le dotazioni, promuovendo la sperimentazione di nuove forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

ART.3

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune effettua la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani in regime di privativa, secondo la normativa vigente, in coerenza con la L.R. 83/2000 con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito "Contratto di servizio" (di seguito "Contratto"), stipulato con il Gestore.
2. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti, dei rifiuti urbani pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, sono esclusi, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge, i rifiuti di cui all'art.8 del D.Lgs. 22/97 e s.m.
3. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione integrata dei rifiuti che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.
4. È competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 22/97 e del D.M. 25.10.1999, n.471⁸ e s.m.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dall'art.21, comma 5 del D.Lgs. 22/97 e dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267⁹ e s.m., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

⁷D.lgs.36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"

⁸S.O. n.293 alla G.D. n.218/L del 15 dicembre 1999.

⁹Modificato con legge 24.11.2003, n.326 - S.O. alla G.U. 24.11.2003, n.274 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.22/97 ed ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, si individuano le seguenti categorie:

a) Rifiuti Urbani (RU):

1. rifiuti urbani domestici (RUD):

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- i rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di quelli di civile abitazione;

b) rifiuti urbani esterni (RUE):

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale;
- i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private, comunque soggette ad uso pubblico;
- i rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (residui lignei, metallici, stoffe, etc.) e da altre attività cimiteriali¹⁰.

c) Rifiuti Speciali (RS):

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (di seguito "rifiuti da C&D") nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 1, lett. f-quater del D.lgs.22/97¹¹;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;
7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie¹²;
9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti¹³;
11. il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale (CDR)¹⁴.

2. Sono **Rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I del D.lgs.22/97 e s.m.

¹⁰ DPR 15 luglio 2003, n.254 "Regolamento recante disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari" - G.U. 11.09.2003, n.254.

¹¹ Lettera così come modificata dalla legge 06.05.2002, n.82.

¹² G.U. 11.09.2003, n. 211 - DPR 15 luglio 2003 "Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari".

¹³ S.O. n.128 alla G.U. 07.08.2003, n.182 -D.lgs 24 giugno 2003, n.209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

¹⁴ Lettera aggiunta dalla legge 31.07.2002, n.179.

ART.5

ALTRE DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le seguenti frazioni di rifiuti sono definite sottoinsiemi dei rifiuti urbani domestici (RUD):
 - a) Frazione umida: la parte putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti ed assimilati (utenze domestiche e grandi utenze);
 - b) Frazione secca riciclabile: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da contenitori di vetro, imballaggi e rifiuti di alluminio, imballaggi e rifiuti di acciaio e/o banda stagnata, materiali cellulosici, carta, cartone, giornali, riviste, imballaggi e rifiuti in plastici... etc.;
 - c) Rifiuto indifferenziato (o frazione residuale): i rifiuti misti, singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità;
 - d) Rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti urbani domestici (vernici, inchiostri, solventi, detergenti, disinfettanti, prodotti fotochimici, contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (..); prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; siringhe; pile e batterie esauste; lampade a scarica (neon), tubi catodici ed altri rifiuti contenenti mercurio.
 - e) Rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune (materassi, armadi, arredi...etc).
 - f) Beni durevoli (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti di uso domestico di cui all'art.44 del D.lgs.22/97 (lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e computer... etc).
2. La seguente frazione di rifiuti è definita sottoinsieme dei rifiuti urbani esterni (RUE):
 - a) Frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
3. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti, si definisce:
 - a) Raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani domestici, effettuata in corrispondenza del piano stradale.
 - b) Raccolta porta a porta (domiciliare): la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore, secondi i tempi e modalità prefissati dallo stesso.
 - c) Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, beni durevoli o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dall'utenza con il Gestore.
 - d) Compostaggio domestico: la tecnica attraverso la quale è controllato, accelerato e migliorato, il processo naturale cui va incontro la sostanza organica, prodotta in ambito domestico quali sfalci di giardino e scarti alimentari allo scopo di ottenere prodotti a base di Humus da riutilizzare direttamente nelle attività domestiche come orticoltura, floricoltura e giardinaggio hobbistico.
 - e) Spazzamento: le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni.

ART.6

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

2. Le ordinanze sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
3. Le ordinanze sono emesse e comunicate con le modalità di cui all'art.13 del D.lgs.22/97, all'art.31 della L.R. 83/2000 e notificate al Gestore.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART.7

PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali classificati non pericolosi, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti da:
 - a) attività agricole ed agro-industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio di cui all'art.7, comma 3, lett. a), d), e), f) del D.lgs.22/97;
 - b) attività sanitarie di cui all'art.2, comma 1, lett. a), b) ed f) del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254;
 - c) locali destinati ad ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art.7, comma 3, lett. c) del D.lgs.22/97.
2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri qualitativi e quantitativi dettagliati al successivo art.8, sono soggetti alla Tassa/Tariffa (T/T) per la gestione dei rifiuti¹⁵ ed i relativi rifiuti, sono gestiti obbligatoriamente nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta e smaltimento¹⁶.
3. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dal Gestore, attestato da appositi atti convenzionali, comporterà una riduzione della Tassa/Tariffa, definita nell'apposito Regolamento.

ART.8

CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art.18, comma 2, lett. d) del D.lgs.22/97, si considerano assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate dal precedente art.7 che:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della Deliberazione del C.I. del 27 luglio 1994¹⁷;
 - b) rispondano ai criteri quantitativi definiti tramite un "coefficiente di produttività specifica (CPS)" di cui all'art.10 del presente Regolamento e così come riportato nell'allegato B.
2. Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di qualità e quantità stabiliti al comma 1, devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazione di riciclaggio o recupero.

¹⁵Deliberazione commissariale 16.09.1994, n.123e s.m.

¹⁶Deliberazione di C.C. di Pescara del 29.05.1998, n.82.

¹⁷S.O. della G.U. 13.09.1984, n.253 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del D.P.R.10.09.1982, n.915, concernenti lo smaltimento dei rifiuti"

3. La produzione di rifiuti, superiore di numero 2 (due) volte il valore indicato nell'allegato B, da considerarsi separatamente per ciascuna delle tipologie individuate, comporta la non assimilazione delle frazioni stesse ai rifiuti urbani e la classificazione a rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo, per gli operatori economici, di gestire le stesse a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono inoltre considerati assimilati ai RU i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici o manutenzione del verde privato, salvo il caso in cui la potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto.
5. Ad eccezione di quanto su indicato ed in deroga ai criteri quantitativi di cui al presente articolo, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
6. Gli scarti di lavorazioni provenienti da eventuali attività di selezione dei rifiuti della raccolta differenziata, di cui al successivo Capo II, sono assimilati ai rifiuti urbani ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano non pericolosi e prodotti da impianti, ubicati all'interno del territorio del Comune, che trattano in via esclusiva materiali provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune stesso e destinati al recupero;
 - i rifiuti della raccolta differenziata siano conferiti all'impianto dal Gestore o dai soggetti, che abbiano i requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore¹⁸;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano conferiti a cura del produttore nei luoghi e con le modalità concordate con il Gestore.

ART.9

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA (CPS)

1. Il "coefficiente di produttività specifica (CPS)", misura la produzione media di rifiuti (urbani ed assimilati) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti urbani, l'entità delle tariffe.
2. Il CPS viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotto e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti, si misura in Kg/mq.

ART.10

MODALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E NORME DI ESCLUSIONE

1. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che presentano:
 - a) incompatibilità tecnologica con l'impianto di smaltimento e/o trattamento specifico;
 - b) caratteristiche qualitative e quantitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, come materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti.
2. Rimane a carico dei produttori/detentori, la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
3. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sono stabilite dai competenti Uffici comunali, su proposta del Gestore.

¹⁸Articoli 31 e 33 del D.lgs.22/97 "Attività di recupero soggette a procedure semplificate".

ART.11

ORGANIZZAZIONE SERVIZI E MODALITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici (RUD).
2. L'assimilazione di cui al presente capo, viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione del Tassa/Tariffa.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

ART.12

CRITERI ORGANIZZATIVI, MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani domestici, attiene alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Titolo II - Capo I.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi, sono stabiliti nel rispetto dei principi generali di gestione indicati dal Comune ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento, sono stabilite in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito ed alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dal Comune con il Contratto di Servizio.
4. E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti raccolte differenziate:
 - a) frazioni secche riciclabili: vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli per il successivo conferimento ad impianti di recupero convenzionati con i Consorzi obbligatori di cui agli articoli 40 e 41 del D.lgs.22/97;
 - b) frazioni organiche:
 - frazione umida, da utenze domestiche e grandi utenze;
 - frazione verde, da sfalci, potature,..etc., per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio;
 - c) rifiuti ingombranti;
 - d) beni durevoli;
 - e) rifiuti urbani pericolosi (RUP).
5. Le utenze domestiche e non domestiche, sono pertanto tenuti a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dal Comune ovvero dal Gestore per tutte le frazioni di rifiuti.
6. È vietata l'attivazione di iniziative di raccolte differenziate di rifiuti urbani da parte di privati, Enti ed imprese pubbliche o private, Associazioni se non preventivamente autorizzate dal Comune, con le modalità di cui al Capo III del presente Regolamento, sentito il Gestore.

ART.13

NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. I servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, effettuati entro il perimetro del territorio comunale, sono eseguiti con le modalità previste nel Contratto di Servizio. In linea generale possono essere servizi:
 - a) stradali;
 - b) domiciliari (porta a porta);
 - c) su chiamata dell'utente (prenotazione telefonica);
 - d) presso punti specifici;
 - e) presso le stazioni ecologiche (riciclerie);
 - f) con mezzo mobile.
3. È vietato conferire le diverse frazioni di rifiuto in violazione delle rispettive modalità stabilite nei successivi articoli.
4. È vietato conferire le frazioni per le quali è attivata la raccolta differenziata con le modalità previste per il rifiuto indifferenziato.
5. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere ben chiusi per evitare sversamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.
6. È vietato abbandonare i rifiuti ed i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori e/o dei punti di raccolta appositamente istituiti dal Gestore per il conferimento.
7. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti o acuminati, prima dell'introduzione degli stessi nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazione ai sacchi o lesioni a terzi.
8. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità.
9. È vietato conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal Gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'art.20 del presente Regolamento.
10. È vietato introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani:
 - a) rifiuti speciali non assimilati;
 - b) sostanze liquide;
 - c) materiale in combustione e non completamente spento;
 - d) materiali (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - e) rifiuti urbani pericolosi;
 - f) rifiuti da costruzione e demolizione (rifiuti C&D);
 - g) pneumatici fuori uso (PFU).

ART.14

PIANO DI POSIZIONAMENTO CONTENITORI STRADALI

1. Il Gestore predispone, sentiti i competenti uffici comunali, anche ove occorra in Conferenza di Servizi il Corpo di Polizia Urbana, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali (di seguito "Piano") da approvarsi, adibiti alla raccolta dei rifiuti in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa.

2. Il posizionamento dei contenitori su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche allo stesso, è effettuato dal Gestore in accordo e coordinamento con il competente Ufficio del Comune, il cui "nulla osta", da rilasciare mediante atto scritto entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale da parte del Gestore, costituisce formale autorizzazione del Comune al posizionamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative all'Edilizia ed al Codice della Strada. Decorso tale termine senza che il Comune si sia espresso, il Piano si intende approvato.
3. Il Gestore può effettuare revisioni ed aggiornamenti al Piano anche su motivata e specifica richiesta del Comune; tali revisioni ed aggiornamenti sono poi approvati dal Comune entro 30 giorni dalla trasmissione ufficiale da parte del Gestore. Decorso tale termine senza che il Comune si sia espresso, revisioni ed aggiornamenti si intendono approvati.
4. I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibili opportunamente allestite (isole ecologiche), tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.
5. Il Gestore può collocare i contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:
 - a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - b) produzione di rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica, creerebbe continui problemi di traboccamento o conferimento abusivo.
6. Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere compatibili con quelli del Gestore e l'area interessata dal contenitore, deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di "colore giallo".

ART.15

NORME GENERALI PER I CONTENITORI DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO

1. I contenitori stradali devono:
 - avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche;
 - essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed a impedire esalazioni moleste;
 - costituire arredo urbano;
 - essere collocati normalmente ad una distanza massima di 250-300 metri dall'uscita dell'utenza su strada pubblica o aperta al pubblico transito;
 - essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e di quelli non conferibili da parte degli utenti, le modalità di conferimento (es. sacchi chiusi, contenitori in plastica schiacciati,...etc.).
2. E' vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive,...etc) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.
3. E' vietato spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi.
4. E' vietato parcheggiare veicoli davanti ed al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciarne o ritardarne la corretta movimentazione.
5. E' vietato inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità.
6. E' fatto obbligo agli utenti o all'Amministratore del Condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio con le corrette modalità ed in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

7. Nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia, di iniziativa pubblica e privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
8. I locali destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e quelli destinati alla vendita di alimentari confezionati in loco, in caso di servizi personalizzati, devono essere dotati di autonomi spazi idonei per l'ubicazione dei contenitori dei rifiuti.

ART.16

CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI

1. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura dell'utente, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
2. Dove è attivata la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve essere effettuato:
 - a) previa riduzione volumetrica dei materiali;
 - b) utilizzando degli involucri protettivi, ben chiusi;
 - c) utilizzando esclusivamente contenitori messi a disposizione dal Gestore presso il piano stradale;
 - d) in orario serale o, comunque, secondo le indicazioni del Gestore, in modo da limitarne al massimo la permanenza nei contenitori.
3. In caso di attivazione della raccolta "porta a porta", il conferimento di tale rifiuto, deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dal Gestore, il quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono avere le caratteristiche di cui al Contratto di Servizio e devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità ed in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
4. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del Gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. In questo secondo caso, la zona dove esporre i rifiuti è individuata dal gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti in sacchetti ben chiusi nei giorni ed orari che il Gestore rende noti.
5. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto.

ART.17

CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA

1. Il Gestore attiva la raccolta della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche secondo le indicazioni stabilite nel Contratto di Servizio. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale secondo quanto stabilito dal Gestore e/o indicato negli opuscoli informativi.
3. Qualora il contenitore dedicato a questa raccolta o il punto di conferimento non siano collocati entro 500 metri dall'uscita dell'utenza coinvolta, quest'ultima potrà conferire la frazione umida secondo le modalità previste per i rifiuti indifferenziati.
4. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali.

ART.18
CONFERIMENTO FRAZIONE SECCHIE RICICLABILI

1. È obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori predisposti nelle isole ecologiche stradali e/o presso utenze specifiche (chioschi, bar, .. etc) delle seguenti frazioni omogenee secche riciclabili:
 - a) vetro;
 - b) carta e cartone;
 - c) plastica;
 - d) metalli tipo lattine di alluminio e stagnola, acciaio.
2. Il Gestore attiva la raccolta delle frazioni secche riciclabili, in modo:
 - a) monomateriale e/o multimateriale;
 - b) stradale o porta a porta;
 - c) conferimento alle stazioni ecologiche (riciclerie), comunque secondo le modalità stabilite nel Contratto.
3. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri, esclusivamente il materiale secondo le indicazioni fornite sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dal Gestore.
4. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto.

ART.19
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP), sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art.21, comma 2, lett. d) del D.lgs.22/97. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
2. Il conferimento dei RUP, quali: pile esauste, medicinali scaduti, siringhe, batterie al piombo per autotrazione esauste, contenitori etichettati T e/o F, lampade fluorescenti, tubi catodici,..etc, deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi dal Gestore e tempestivamente resi noti con ogni mezzo di informazione all'utenza. In particolare:
 - a) le siringhe abbandonate devono essere raccolte dal Gestore con specifico servizio ed il personale deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto;
 - b) i medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso ogni farmacia, istituzioni e sedi sanitarie. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci ed i liquidi che possono fuoriuscire;
 - c) le pile e batterie esauste sono consegnate ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore e/o nelle stazioni ecologiche.
3. La raccolta dei RUP deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria, da garantire anche con svuotamenti integrativi, se necessari.
4. Il Gestore può istituire una raccolta itinerante nei Quartieri con "mezzo mobile" autorizzato

opportunamente attrezzato al fine. La raccolta è particolarmente dedicata ai rifiuti urbani pericolosi (RUP), quali: vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, etc.

5. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile, dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART.20

CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

1. I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli provenienti da utenze domestiche e non domestiche, al fine di favorire e promuovere il recupero ed il riciclaggio, possono essere conferiti secondo le seguenti modalità e separati nelle diverse frazioni merceologiche:
 - a) conferimento presso le stazioni ecologiche (riciclerie) a cura del detentore;
 - b) raccolta a chiamata (domiciliare) previa prenotazione telefonica, secondo le frequenze e le modalità organizzative previste dal Gestore.
2. I beni durevoli, come individuati dall'art.44, comma 5 del D.lgs.22/97, all'esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

ART.21

CONFERIMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI

1. E' obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, pizzerie, ..etc), smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo gli stessi nella stazione ecologica (riciclerie).
2. Il Gestore può attivare un circuito di raccolta domiciliare integrativo agli utenti interessati (domestiche e grandi utenze), secondo le disposizioni del Consorzio obbligatorio di cui all'art.47 del D.lgs.22/97 e sue disposizioni attuative, le cui modalità sono stabilite dal Contratto.

ART.22

CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA C & D

1. I rifiuti provenienti da lavori edili (rifiuti da C&D), devono essere conferiti a cura dei produttori direttamente ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Per i soli rifiuti provenienti da lavori di piccola manutenzione, effettuati direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento alle stazioni ecologiche con le modalità e nei limiti quantitativi fissati dal Gestore.
3. Il Gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti da C & D e previo accordo con il Comune, può attivare servizi integrativi a pagamento, di raccolta domiciliare su chiamata e per il conferimento in apposite aree dedicate e/o nelle stazioni ecologiche da parte delle utenze non domestiche.

ART.23

CONFERIMENTO GRANDI UTENZE

1. Le grandi utenze che dispongano di spazi idonei, possono stipulare con il Gestore, accordi per il

posizionamento di contenitori per la raccolta delle frazioni riciclabili e/o della frazione umida anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.

2. È consentito il posizionamento nell'area di pertinenza privata, anche dei contenitori per il conferimento del rifiuto indifferenziato, previo specifico accordo con il Gestore ed alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

ART.24

RACCOLTE SPERIMENTALI ED ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il Gestore, con modalità definite in accordo con il Comune, attiva forma di raccolta sperimentali volte all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, con la finalità sia di ottimizzare la gestione del servizio, sia di definire specifici "indici di produzione" per categorie di utenze domestiche e non domestiche, anche in relazione all'applicazione della Tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.22/97 e del D.P.R.158/99 (...).
2. Il Gestore, con modalità definite in accordo con il Comune, può attivare servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, .. etc.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore per i singoli materiali interessati dalle raccolte differenziate e dai conferimenti separati, al fine di avviarli alla stazione ecologica e successivamente ad impianti di recupero e/o di smaltimento autorizzati.

ART.25

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e delle altre categorie di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento e/o recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
3. Dovrà essere:
 - evitato ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami;
 - contenuto il sollevamento di polvere;
 - ridotto al minimo consentito la rumorosità;
 - mantenuta l'emissione dei gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento di un servizio di interesse pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ..etc), per il tempo necessario allo svolgimento del servizio a cui sono adibiti.

ART.26

DESTINAZIONE FINALE RIFIUTI

1. Ad ogni flusso merceologico deve essere garantita la corretta destinazione finale, ai sensi della

normativa vigente e del presente Regolamento.

2. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all' ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene a cura del Gestore presso gli impianti autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art.2 del D.Lgs.22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.
3. L'utilizzo di un'area destinata al travaso dei rifiuti urbani (centro di trasferimento), per il successivo trasporto ad impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
4. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Regolamento, dal Contratto e dalle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi, ed in particolare con riguardo alle convenzioni sottoscritte con i relativi Consorzi obbligatori di filiera¹⁹.

ART.27 PESATURA RIFIUTI

1. Il Gestore organizza la pesatura dei rifiuti urbani domestici prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente.
2. Il Gestore a propria cura e spese e con modalità definite in accordo con il Comune - Servizio Ecologia- provvede allo studio e/o sperimentazione di forme innovative di pesatura del rifiuto per quartieri, insediamento, per unità di base, al fine di stabilire quale modello adottare per il sistema delle agevolazioni previsto dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.22/97 e del D.P.R. n.158/99.
3. La pesatura dei rifiuti può avvenire presso il centro di trasferimento e/o presso una stazione ecologica, presso le utenze o aree attrezzate con i mezzi più idonei alla pesatura delle frazioni conferite in modo differenziato ed i quantitativi devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e/o in provvedimenti attuativi dal Gestore.

CAPOIII NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI (RUE)

ART.28 DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni attiene alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - a) rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
 - b) rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico, nonché sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d' acqua;
 - c) rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali giardini, parchi, ..etc;
 - d) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali.

¹⁹Art.40, 41, 47, 48 del D.lgs.22/97, COBAT, COOU

ART.29

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E DISERBO

1. Il servizio di spazzamento .consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze, compresi i marciapiedi, tazze delle alberature, portici, sottopassi, aree spartitraffico ed è effettuato dal Gestore.
2. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dal Contratto di Servizio e sono in funzione della viabilità, della tipologia e della densità di insediamento, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
3. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto, realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali.
4. Lo spazzamento meccanizzato è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature di tipo meccanico.
5. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie, dei pozzetti stradali e delle feritoie, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I materiali raccolti sono conferiti all'impianto di smaltimento, evitando la commistione con le frazioni destinate al riciclo e recupero.
6. Nelle aree spazzate meccanicamente, dovrà essere istituito un eventuale servizio ausiliario per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.
7. Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.
8. Qualora lungo i margini stradali, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole, si dovesse riscontrare la crescita delle erbe infestanti, il Gestore dovrà provvedere alla loro rimozione per estirpazione o al diserbo mediante l'utilizzo di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, evitando di creare nocumeto o danno a persone, animali e cose.
9. Il Gestore deve provvedere al lavaggio delle strade, con cadenza e modalità definite nel Contratto, in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.
10. In occasione del verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari è attivato un "servizio di pronto intervento", operative anche in caso di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli. In quest'ultimo caso i responsabili degli incidenti dovranno rifondere al Gestore o al Comune le spese sostenute per il servizio reso.
11. Il Comune di Pescara ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze e le modalità di erogazione del servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
12. E' vietata la sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale all'uopo predisposta.
13. E' vietata la sosta e/o il transito di autoveicoli, nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia. A tal fine il Corpo di Polizia Urbana collabora per il rispetto delle relative disposizioni con servizi di competenza.

ART.30

PULIZIA AREE PUBBLICHE ESTERNE

1. La pulizia delle aree pubbliche esterne ed il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia, sono effettuati a cura del soggetto che detiene, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, la manutenzione ordinaria delle stesse.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani derivanti dalle rive dei fiumi e di canali, e a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.
3. Il conferimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge libere e a carico del Gestore nei modi previsti dal Contratto.

ART.31

POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI PORTA-RIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore provvede ad installare appositi cestini porta-rifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna come stabilito dalle disposizioni del Contratto.
2. E' vietato:
 - a) introdurre nei cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta-rifiuti;
 - c) eseguire scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto autorizzato dal Comune.
3. I cestini porta-rifiuti devono rispondere nella loro estetica, a criteri di arredo urbano. Gli stessi devono essere costantemente mantenuti a cura del Gestore.

ART.32

OBBLIGHI PER LA CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. E' vietato sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con deiezioni animali.
2. Nelle strade ed aree di uso pubblico, compresi i parchi, è fatto obbligo a coloro che posseggono, detengono e conducono animali domestici di:
 - a) essere muniti di apposite palette o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi per permettere la raccolta delle deiezioni;
 - b) provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura (palette) e al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato, limitatamente alle aree sprovviste dei predetti contenitori gli involucri potranno essere depositati nei cestini gettarifiuti;
 - c) il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso dell'attrezzatura come sopra indicata.

ART.33 RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. I rifiuti depositati senza autorizzazione o abbandonati devono essere rimossi:
 - a) dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato;
 - b) in caso di abbandono:
 - dal Gestore, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree di uso pubblico;
 - dal soggetto concessionario, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree pubbliche in concessione o in uso;
 - dal soggetto che detiene aree pubbliche esterne a qualunque titolo o al quale compete per legge o altra norma la manutenzione ordinaria delle stesse;
 - dal proprietario del terreno o dal titolare di diritti reali o personali di godimento, quando i rifiuti sono abbandonati su aree private ed è accertata la loro responsabilità dolosa o colposa.
2. Qualora i soggetti responsabili in proprio o in solido non provvedano alla rimozione dei rifiuti ed alla conseguente rimessa in pristino dei luoghi, il Comune dispone, previa intimazione ai suddetti, le operazioni necessarie con l'esecuzione in danno ai soggetti obbligati.
3. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 152/2006²⁰ e ss.mm.ii. in materia di abbandono rifiuti ex art. 192 e bonifica dei siti inquinati ex art. 242²⁰.

ART.34 CONFERIMENTO FRAZIONI VERDI

1. Le frazioni verdi derivanti dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere conferite nei seguenti modi:
 - a) con la frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 - b) presso la stazione ecologica, quando si tratti di quantitativi ovvero di residui di potatura di dimensioni non compatibili con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento della frazione umida;
 - c) ritiro su chiamata (prenotazione telefonica) con modalità e limiti quantitativi concordati con il Gestore come definito nel Contratto.
2. Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti a porzioni di territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private (container).
3. Le frazioni verdi conferite devono essere esenti da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ..etc.
4. E' da promuovere la pratica del compostaggio domestico di tali frazioni che deve essere sviluppata nel rispetto di norme igienico-sanitarie ed evitando, per quanto possibile, lo sviluppo di insetti e di odori, come da previsioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.
5. Le frazioni verdi raccolte sono da destinare al compostaggio, presso impianti autorizzati.
6. Le frazioni verdi, se provenienti da utenze con superfici aventi estensione superiore a 500 mq, devono essere conferite a cura dell'utente con le modalità di cui al comma 1, lett. b) o secondo le modalità stabilite dal Gestore per tale scopo.

²⁰ Norme in materia ambientale - pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006.

ART.35 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, piante e fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani ed assimilati.
2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254. In particolare:
 - a) i resti lignei del feretro, i simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, i resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano previa eventuale riduzione delle dimensioni, se necessaria, devono essere depositati provvisoriamente in apposita area confinata interna al cimitero, individuata dal Comune, in attesa del conferimento al Gestore per l'avvio allo smaltimento in impianti autorizzati.
 - b) I resti di lamiere di zinco o di piombo e gli altri residui metallici, devono essere disinfettati ed avviati al recupero.
3. I rifiuti inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale o sono conferiti, smaltiti o recuperati in impianti autorizzati/per rifiuti inerti²¹.
4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dal Comune su indicazione del Gestore o da parte degli Uffici comunali competenti.

ART.36 PULIZIA AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare, devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e/o da Regolamenti comunali (..).
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e la rimozione dei rifiuti lasciati da terzi.

ART.37 PULIZIA AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ..etc o manifestazioni di tipo culturale, sportive, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli Uffici comunali preposti ed a comunicare al Gestore il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupate, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
2. I soggetti di cui al precedente comma, sono tenuti a mantenere pulite le aree interessate alle manifestazioni, sia durante che al termine delle iniziative, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate al Gestore, organizzando la raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero.

²¹ Art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2003

3. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
4. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazioni tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità, secondo il regolamento specifico sulle Ecofeste e Manifestazioni, possono essere considerate al fine del riconoscimento di agevolazioni da parte del Comune.

ART.38

PULIZIA AREE MERCATALI

1. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità definite dal Gestore e contenute nel Contratto di Servizio.
2. Gli operatori devono provvedere, durante l'esercizio delle loro attività ed al termine dell'orario di vendita, all'accurato spazzamento dell'area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti secondo le modalità di cui al precedente comma 1 e a sgomberare l'area del mercato da autovetture ed altre attrezzature entro 1 h dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo diverse specifiche disposizioni.
3. Nelle successive due ore (2 h) per il periodo necessario all'igienizzazione dell'area, è vietata la sosta degli autoveicoli, il Corpo di Polizia Urbana provvede a far rispettare le presenti disposizioni.
4. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto inoltre delle prescrizioni di cui al precedente art.37.

ART.39

PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O IN CONCESSIONE O IN USO TEMPORANEO

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto Gestore.
2. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori, posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto urbano indifferenziato.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART.40

ESERCIZI STAGIONALI

1. Gli esercizi stagionali (alberghi, campeggi, stabilimenti balneari,..etc), devono far pervenire al Gestore, con preavviso di trenta giorni la data di inizio e termine dell'attività, al fine di consentire, ove ritenuto necessario da quest'ultimo, il potenziamento dei contenitori e del servizio di raccolta.

2. I titolari devono provvedere all'allestimento dei contenitori interni all'area di pertinenza ed al conferimento dei rifiuti nei contenitori del servizio pubblico, assicurando la gestione separata delle frazioni di rifiuto ed informando gli ospiti circa gli obblighi di raccolta differenziata dei diversi materiali.
3. I titolari sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti, dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario da parte del Comune.

ART.41

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti prodotti ed alla pulizia delle aree medesime.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti del destinatario.

ART.42

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quale fioriere, vasi, ..etc, sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Gestore provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

ART.43

CANTIERI SU AREE PUBBLICHE

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento e l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.
3. Le imprese che producono materiali inerti o di scavo o di altri materiali riciclabili o recuperabili devono provvedere alla separazione degli stessi, assicurando in particolare la non miscelazione con rifiuti classificati come pericolosi o che le norme vigenti prevedono siano trattati con specifiche modalità, quali i rifiuti contenenti amianto.

ART.44
AREA DI SOSTA TEMPORANEA

1. Gli utenti di aree di sosta predisposte dal Comune, sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento, da eventuali specifiche ordinanze del Sindaco e di norme in materia igienico-sanitaria, in particolare sono tenuti a mantenere l'area costantemente pulita.

ART.45
LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, di raccolta differenziata degli imballaggi, derivanti dal consumo degli spettatori oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento del servizio normalmente prestato, sarà a carico dei gestori delle attività suddette.

ART.46
VOLANTINAGGIO

1. E' vietato il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico e la loro collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico.

ART.47
RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore, assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.
2. Lungo le strade cittadine alberate ed in particolare in quelle con alberature a "foglia larga", viene previsto l'utilizzo di attrezzature apposite (aspirafoglie), che consentono di intervenire anche su grandi quantità. Il periodo di intervento con aspirafoglie è previsto da ottobre a febbraio, secondo un calendario su tutte le strade cittadine alberate, definite nel Contratto.

ART.48
SGOMBERO NEVE

1. Per "sgombero neve" si intende l'insieme delle operazioni necessarie:
 - a) a consentire un agevole transito automobilistico e garantire l'utilizzo senza pericolo di sorta, di marciapiedi ed aree pedonali in genere;
 - b) a garantire la transitabilità delle strade, al fine di consentire il normale svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
2. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, al di sotto dei 10 (dieci) centimetri, il Gestore provvede:
 - a) allo sgombero della neve dalle sedi stradali;
 - b) allo spargimento di cloruri o di miscele criogeniche.
3. Al verificarsi di precipitazioni superiori alle dimensioni di cui al comma precedente, gli interventi saranno ritenuti eccezionali e definiti con le modalità di servizi a pagamento nei

confronti del Comune ed, in ogni caso, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto.

ART.49 ALTRI SERVIZI

1. Sono di competenza del Gestore i seguenti servizi:
 - a) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti uffici comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
 - b) lavaggio di portici, vicoli a scalinate, con cadenza e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni metereologiche;
 - c) lavaggio e disinfezione di fontane ed orinatoi pubblici;
 - d) pulizia di fontane e monumenti (asporto dei rifiuti in essi abbandonati);
 - e) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada;
2. Le modalità di svolgimento dei servizi di cui al comma precedente, sono definite dal Contratto.

CAPO IV NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART.50 CONDIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della Tassa/Tariffa da definirsi nell'apposito Regolamento, il corretto svolgimento delle attività di compostaggio domestico (autocompostaggio) delle frazioni umide e verdi dei rifiuti urbani domestici, attivando anche opportuni controlli.
2. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico, previa sottoscrizione di una "convenzione" con il Comune, le sole utenze domestiche che dispongano di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero che dispongano di almeno 15 mq di area, per componente il nucleo familiare, scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata.
3. Il compostaggio domestico, può avvenire purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ..etc), in relazione alle diverse caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazioni umide e verde).

ART.51 OBBLIGHI PER L'UTENTE

1. L'utente è tenuto:
 - a) ad avviare a recupero in proprio ed a mezzo compostaggio domestico, esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso;
 - b) ad utilizzare in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente punto; se si presenta la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire tutto o in parte il materiale organico avviato a compostaggio, per cattivo funzionamento del processo aerobico, l'utente dovrà rispettare il conferimento, le

modalità e le frequenze di raccolta previste dal Gestore;

- c) ad impegnarsi nell'applicazione dei principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, come da prescrizioni contenute nella documentazione informativa prodotta dal Comune in collaborazione con il Gestore.
2. E' vietato miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (batterie, farmaci scaduti, ..etc), plastica, vetro, tetrapak ed ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.
3. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio domestico ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi tra confinanti.

TITOLO III

GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI E STAZIONI ECOLOGICHE

ART.52

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. E' vietata l'immissione di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, nel circuito di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Ai sensi dell'art.10 del D.lgs.22/97, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei seguenti modi:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.16 del D.lgs.22/97.
3. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori, nel caso in cui il detentore di rifiuti speciali non assimilati, dimostri di assolvere ai propri obblighi secondo una delle modalità di cui al comma precedente.

ART.53

CAROGNE

1. Le carogne di animali di piccole dimensioni, con esclusione di tutti i casi che possano provocare rischi di qualsiasi natura, possono essere immesse in involucri adeguatamente sigillati, nei contenitori stradali dei rifiuti indifferenziati.
2. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, gatti, suini ed equini sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, previo nulla osta sanitario ed a spese del detentore.
3. Le carogne di animali abbandonate sulle aree di uso pubblico e sulle aree pubbliche esterne, sono rimosse e avviate allo smaltimento dal Gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa²².

²²G.U. 30.12.1992, n. 305 - Decreto Legislativo 14.12.1992, n.508 "Attuazione della Direttiva 90/667/CEE che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione di rifiuti di origine animale".

ART.54
VEICOLI A MOTORE FUORI USO

1. Ai sensi del D.lgs.24 giugno 2003, n.209²³ (..), i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati secondo le disposizioni della L.R. 83/2000.

ART.55
STAZIONI ECOLOGICHE (RICICLERIE)

1. Il Gestore realizza a propria cura e spese apposite aree recintate e custodite, in punti prestabiliti in collaborazione con il Comune, al fine di facilitare il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche, nonché favorire l'applicazione del sistema tariffario attraverso il riconoscimento alle stesse di "bonus fiscali".
2. La localizzazione delle stazioni ecologiche (riciclerie) deve tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso, sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi previsti.
3. L'accesso alle stazioni ecologiche è consentito a tutte le "utenze domestiche", per il conferimento di ingombranti, beni durevoli, materiali da avviare a raccolta differenziata e rifiuti urbani pericolosi, secondo le modalità e con gli orari fissati dal Contratto di Servizio tra il Comune ed il Gestore.
4. L'accesso alle stazioni ecologiche è consentito a tutte le "utenze non domestiche", esclusivamente per il conferimento di particolari frazioni merceologiche di rifiuti, sia assimilate che non assimilate, per cui siano stati attivati servizi integrativi e previo specifico accordo con il Gestore.
5. Le utenze di cui ai commi precedenti dovranno sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico, secondo le norme di un apposite "Regolamento per la gestione di una stazione ecologica", da approvare con apposito atto amministrativo.
6. Le utenze dovranno essere informate dell'articolazione degli orari di apertura e chiusura delle stazioni ecologiche, tramite appositi comunicati e cartelli posizionati all'ingresso delle stesse.
7. E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni ecologiche, quando queste sono chiuse e non presidiate.
8. E' vietato il conferimento di rifiuti nelle stazioni ecologiche da parte di utenti esterni al Comune.

²³S.O. n.128 alla G.U. 7 agosto 2003,n.182.

TITOLO IV DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE ED AZIONI POSITIVE

CAPO I INFORMAZIONE

ART.56 INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il Gestore d'intesa con il Servizio Ecologia, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini-utenti e delle Associazioni dei Consumatori, prevedendo l'utilizzo di tutti gli strumenti tipici della comunicazione (spot, acquisti di spazi pubblicitari su quotidiani, periodici, TV, manifesti pieghevoli, cartellonistica, comunicati stampa, avvisi diretti agli utenti, sito web, ..etc.
2. Il Comune in collaborazione con il Gestore provvederà ad utilizzare un apposito spazio sulle bollette riservato ad informazioni di carattere generale riguardanti l'igiene urbana, modalità di erogazione dei servizi e progetti di informazione.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alla modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.
4. I cittadini-utenti e le Associazioni dei Consumatori hanno il diritto di accesso a tutte le informazioni che li interessano e agli atti amministrativi ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241²⁴.

ART.57 CARTA DEI SERVIZI

1. Il Gestore deve dotarsi, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994²⁵ e di concerto con il Comune, della "Carta dei servizi della gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito "Carta di servizi"), dandone adeguata pubblicità agli utenti.
2. La "Carta dei servizi", definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio tra il Comune ed il Gestore.
3. Analogamente sono definite le "Carte dei servizi" per la gestione dei servizi integrativi e del servizio di riscossione della Tariffa (TIA), una volta approvato il relativo Regolamento.

²⁴"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

²⁵G.U. del 22.02.1994, n.43 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

ART.58 PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento, il Gestore è tenuto, con le modalità più appropriate (anche tramite sito web), a rendere noti nel dettaglio i servizi di gestione integrata dei rifiuti di propria competenza, nonché a pubblicizzare:
 - a) le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) le modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari dei conferimenti;
 - c) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli;
 - d) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
2. Il Gestore inoltre deve:
 - a) divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni, almeno con cadenza semestrale;
 - b) realizzare campagne pubblicitarie e di informazione dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le azioni per favorire la riduzione dei rifiuti, le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali;
 - d) istituire un servizio di assistenza ai clienti, dotato di un numero "verde" telefonico e di una e-mail;
 - e) istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati avvalendosi anche di soggetti terzi e pubblicizzarne i risultati (customer satisfaction).

CAPO II AZIONI POSITIVE E DISPOSIZIONI FISCALI

ART.59 PREVENZIONE

1. Il Comune ed il Gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni dei Cittadini, le Associazioni Ambientaliste, di volontariato, dei Consumatori ed i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare, a cura e spese del Gestore, campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti e l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, prevedendo anche forme di agevolazioni e premialità.
2. Il Comune ed il Gestore promuovono la pratica degli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture²⁶ anche in attuazione di disposizioni nazionali e regionali²⁷, che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa accordi e contratti di programma con altri Enti, Associazioni Imprenditoriali e Produttori, altre realtà territoriali.

²⁶D.M. 08.05.2003, n.203 - G.U. 05.08.2003, n.180 "Green Public Procurement" anche denominati "Acquisti verdi".

²⁷D.M. 08.05.2003, n.203 ed art.37 della L.R.83/2000.

ART.60 INCENTIVI

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'art.24 del D.lgs.22/97, dalla L.R.83/2000 e dal PPGR, relativamente alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alla loro riduzione, dovranno essere previsti nell'apposito "Regolamento di applicazione della Tassa/Tariffa", incentivi atti a favorire le persone, le Associazioni, le Aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento degli obiettivi previsti.
2. In particolare dovrà essere incentivato l'utilizzo di compostiere domestiche (composter) riconoscendo una riduzione sulla Tassa/Tariffa dovuta agli utenti che provvedono al compostaggio domestico (autocompostaggio) delle frazioni organiche umide e verdi.
3. Gli sgravi saranno commisurati in relazione al beneficio effettivo ottenuto dalla raccolta differenziata e dalle attività di riduzione dei rifiuti (..).

CAPO III ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO E DISABILI

ART.61 RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO

1. Si riconoscono quali contributi utili, al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia delle aree, quelli delle Associazioni di Volontariato ed Ambientaliste nonché dei cittadini o loro associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fini di lucro.
2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano un'apposita convenzione con il Comune che dovrà indicare almeno:
 - a) il nominativo del responsabile dell'Associazione;
 - b) che l'attività non ha scopi di lucro;
 - c) che l'attività ha carattere saltuario;
 - d) che la data della raccolta dovrà essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo;
 - e) che l'attività ha alto contenuto ambientale perchè permettere di avviare al riutilizzo di rifiuti altrimenti difficilmente recuperabili;
 - f) le tipologie dei rifiuti urbani per i quali il Comune concede in concessione l'attività di raccolta e l'avvio al recupero;
 - g) l'obbligo da parte dell'Associazione di comunicare entro 30 giorni dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi di rifiuti avviati a recupero.
3. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico e le iniziative non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

ART.62 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le Associazioni per le raccolte differenziate riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.
2. In particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:

- a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
3. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
- a) carta e cartone;
 - b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
 - c) plastica;
 - d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - e) alluminio in forma di lattine per liquidi;
 - f) metalli;
 - g) rifiuti ingombranti di origine domestica;
 - h) indumenti e simili.
4. Le Associazioni dovranno garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per le quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con soggetti che operano nel campo del riciclaggio-riutilizzo dei materiali.
5. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta, evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

ART.63

INIZIATIVE RELATIVE AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

- 1. Il Comune studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
- 2. Il Gestore del servizio, sulla base dei risultati e dei programmi realizzati dal Comune, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili eventualmente individuate.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO

ART.64

DIVIETO DI ABBANDONO E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.
- 2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
- 3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse del presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dal Comune e/o dal Gestore.

4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

ART.65 VIGILANZA

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento comunicando al Comune le violazioni amministrative agli obblighi previsti dal presente Regolamento.
2. La vigilanza è effettuata dalla Polizia Urbana e dal personale del Gestore che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposita relazione che è trasmessa agli organi del Comune competenti all'irrogazione delle sanzioni.
3. La Polizia Urbana ed il personale preposto alla vigilanza è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
4. La vigilanza ambientale è inoltre svolta dall'ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara e, per gli aspetti igienico-sanitari dai servizi di Prevenzione ambientale dell'Azienda ASL.
5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Comune e dal Gestore del servizio.

ART.66 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al presente Regolamento, provvedono, oltre al Corpo di Polizia Urbana, il personale del Gestore eventualmente incaricato di pubblico servizio.
2. I soggetti di cui al comma precedente, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono effettuare controlli, ispezioni nonché identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti costituenti violazione di legge e del presente Regolamento e redigere il verbale sulle infrazioni rilevate.
3. Il verbale di accertamento dell'infrazione dovrà contenere l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi.
4. L'applicazione delle sanzioni, ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.²⁸

ART.67 VIOLAZIONI DEI DIVIETI E DEGLI OBBLIGHI

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al presente Regolamento, il Comune provvede, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dall'art.50, comma 1 del D.lgs.22/97 e, per quanto da questo non espressamente previsto, dall'art. 7-bis del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dove ammesso al pagamento della somma determinata in misura ridotta.

²⁸S.O. alla G.U. 30.11.1981, n.329 "Modifiche al sistema penale".

2. Chiunque violi i divieti di cui al precedente art.64, comma 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
3. Ai sensi dell'art.14, comma 3, del D.lgs.22/97, il Comune dispone la effettuazione delle operazioni necessarie indicando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente, sono tenuti in solido la persona e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
5. Chiunque non ottempera a quanto disposto ai sensi dei precedenti commi incorre nelle pene così come previsto nel secondo comma dell'art.50 del D.lgs.22/97.

ART.68

DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi che arrechino danno alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
2. E' comunque salva l'azione per il risarcimento di tutti gli eventuali danni derivanti dalle violazioni del presente Regolamento.

ART.69

SANZIONI

1. Le sanzioni per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, in relazione alle singole fattispecie, sono stabilite come nell'allegato C, escluse quelle in materia di abbandono dei rifiuti, di cui al precedente articolo 33 e all'articolo 64 comma 1, che vanno inquadrate all'interno del regime sanzionatorio previsto al Titolo sesto della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e precisamente:
 - l'articolo 255 comma 1 – “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”
 - l'articolo 256 comma 1 – “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
 - l'articolo 256 comma 2 – “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2”.

ART.69 BIS

SANZIONI

1. Le sanzioni per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, in relazione alle singole fattispecie, sono stabilite come nell'allegato C, escluse quelle in materia di insozzamento dei luoghi pubblici, di cui al precedente articolo 32 comma 1 e articolo 64 comma 2, che vanno inquadrate all'interno del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante

«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»: “a chiunque insozzi le pubbliche vie è applicata la sanzione minima di 500,00 euro”

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.70 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme, anche regolamentari, in materia sanitaria, di igiene, di polizia urbana, di fognatura e di scarichi delle acque, di polizia mortuaria, di polizia veterinaria, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

ART.71 ABROGAZIONE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme in contrasto con lo stesso

ART.72 ENTRATA IN VIGORE DELREGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ad acquisita esecutività della delibera di approvazione, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all' Albo Pretorio.

ELENCO DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;

Conferimento: Operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta e/o consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

Contenitore: recipiente (cassonetti, cassonetti muniti di ruote, campane), che debbono in ogni caso rispettare norme igienico-sanitarie per evitare danni alla salute;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del D.lgs.22/97;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di "deposito preliminare" di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B dei D.lgs.22/97, nonché le attività di recupero consistenti nella "messa in riserva" di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.lgs.22/97;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici e stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali si originano rifiuti;

Stazione ecologica o di conferimento (ricicleria): struttura sorvegliata che consente al cittadino utente, il conferimento di tutte le frazioni per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata, il cui Gestore è in possesso delle necessarie autorizzazioni;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

Raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica effettuata con modalità specifiche che permettono di avviare al recupero i rifiuti, senza operazioni di separazione;

Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (es. Vetro, lattine, barattoli e plastica), i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore ovvero con modalità specifiche per essere in seguito separati nelle successive fasi di recupero;

Raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero;

Recupero: le operazioni previste dell'allegato C del D.lgs.22/97;

Smaltimento: le operazioni previste dell'allegato B del D.lgs.22/97;

Riciclaggio: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni o per altri fini;

Riutilizzo: sottoporre più volte un materiale e/o un imballaggio, durante il suo ciclo di vita, ad un uso identico a quello per il quale è stato concepito;

Cernita: le operazioni di selezione del materiale dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

Frazione secca del rifiuto: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da un elevato contenuto energetico quali imballaggi e rifiuti da imballaggi;

Frazione umida del rifiuto: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, quali scarti di cucina, di ristorazione, di attività ortofrutticola, ..etc;

Frazione verde dei rifiuti: i rifiuti putrescibili ad alto contenuto di umidità derivanti da sfalci, potature di giardinaggio, ..etc;

Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;

Imballaggio terziario: imballaggio in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita;

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.6, comma 1, lett a) dei D.lgs.22/97, esclusi i residui della produzione;

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

Stazione mobile: mezzo mobile autorizzato itinerante in città, munito di scomparti a tenuta stagna per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da rifiuti urbani pericolosi;

Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione, fino agli impianti di recupero e/o riciclaggio o discarica;

Trattamento: i processi fisici, tecnici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di rifiuti come pressatura in balle, pelletizzazione, ..etc;

Discarica: impianto di smaltimento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett g) del D.lgs.36/2003;

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compostaggio: il trattamento aerobico ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate delle parti biodegradabili dei rifiuti con produzione di residui organici stabilizzati;

Compost: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria ed in particolare a definire i gradi di qualità;

Ambito territoriale ottimale: il territorio corrispondente a quello provinciale nel quale viene conseguita l'autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della pianificazione regionale;

Grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;

Utenze domestiche: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;

Utenze non domestiche: le utenze non abitative ed altre utenze ove non diversamente individuate;

Area di uso pubblico: le aree in manutenzione al Comune di Pescara, di proprietà pubblica, di uso pubblico e private aperte a pubblico transito, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali;

Aree pubbliche esterne: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune di Pescara;

Impianto di riciclaggio e compostaggio: impianto a tecnologia complessa in cui si svolgono operazioni di riciclaggio dei rifiuti per il recupero di materia dagli stessi e produzione di frazioni organiche stabilizzanti (compost grigio, ammendanti organici, ..etc);

Isola ecologica: piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento dei rifiuti indifferenziati e di materiali della raccolta differenziata, possibilmente delimitata con sponde ed accessibile in qualsiasi momento;

Centro di trasferta: strutture sorvegliate che consentono lo stoccaggio provvisorio delle frazioni di rifiuti urbani raccolti in forma indifferenziata prima del loro avvio agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento degli stessi, sia provvisori che definitivi;

Accordi volontari: modalità e forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzate alla prevenzione e recupero, riciclo di materiali anche mediante modalità premiali ed in forma di negoziato volontario.

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(art.21, comma 2, lett. g) del D.lgs.22/97)

N°	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Kg/mq/a
1	Imballaggi in carta e cartone, carta grafica e frazioni cellulosiche similari	135
2	Imballaggi in plastica, metallo, latte, lattine esimili	61
3	Imballaggi in vetro	135
4	Imballaggi in legno	53
5	Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili	18
6	Frammenti e manufatti di vimini e sughero	24
7	Paglia e prodotti di paglia	24
8	Scarti di legno e trucioli provenienti da falegnamerie e da produzioni di rivestimenti in legno	54
9	Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile	29
10	Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta	26
11	Feltri e tessuti non tessuti	26
12	Pelle e semipelle	36
13	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali	54
14	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lani di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili	26
15	Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti similari	26
16	Materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili, ..etc)	21
17	Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati	18
18	Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili	25
19	Nastri abrasivi	Senza limiti
20	Cavi e materiale elettrico in genere	18
21	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate	17
22	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido - quali ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansesae e simili- ad eccezione dei rifiuti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti (..)	49
23	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)	191
24	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	40
25	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso purché non classificate con rifiuti pericolosi (con esclusione dei beni durevoli di cui all'art.44, comma 5 del D.lgs.22/97)	19
26	Consumabili da stampa purché non classificati come rifiuti pericolosi	19

ALLEGATO C**DIVIETI ED OBBLIGHI PER I QUALI SONO PREVISTI SPECIFICHE SANZIONI**

Riferimento	Violazione al Regolamento comunale	Sanzione/euro	
		Minima	Massima
Art.12, comma 6	Elusione privata comunale	25,82	154,9
Art.13, comma 3 Art.13, comma 4 Art.13, comma 6 Art.13, comma 7 Art.13, comma 9 Art.13, comma 10	Mancato rispetto delle modalità di conferimento	50,00	300,00
Art.15, comma 2	Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	51,65	300,00
Art.15, comma 3	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	50,00	300,00
Art.15, comma4	Intralciare l'opera degli addetti al servizio digestione dei rifiuti	50,00	300,00
Art.15, comma 5	Conferimento oggetti voluminosi	100,00	300,00
Art.15, comma 6	Mancato rispetto degli obblighi	50,00	300,00
Art.21, comma I	Mancato conferimento degli oli e grassi vegetali	100,00	300,00
Art.22, comma 1	Mancato conferimento dei rifiuti C & D	100,00	300,00
Art.29, comma 12	Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata	50,00	300,00
Art.29, comma 13	Divieto di sosta e/o transito nelle aree mercatalie nelle quali si tengono manifestazioni	50,00	300,00
Art.31, comma 2	Mancato rispetto di norme per cestini portarifiuti	50,00	100,00
Art.32, commil e 2	Divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali	50,00	100,00
Art.33, comma 1 Art.38, comma 2 Art.39, comma 1 Art.41, comma 1 Art.43, comma 1 Art.44, comma 1 Art.45, comma 1	Mancato rispetto degli obblighi di pulizia delle aree	50,00	300,00
Art.46, comma I	Divieto di volantinaggio	50,00	300,00
Art.51, comma 2 Art.51, comma 3	Mancato rispetto delle norme di autocompostaggio	50,00	100,00

Riferimento	Violazione al Regolamento comunale	Sanzione/euro	
		Minima	Massima
Art.52, comma 1	Conferire rifiuti speciali non assimilati nel circuito dei rifiuti urbani	100,00	600,00
Art.55, comma 6	Mancato rispetto delle norme riferite alle stazioni ecologiche	50,00	300,00
Art.55, comma 7	Conferire rifiuti non prodotti nel territorio comunale	103,29	619,75
Art.58, comma 6	Deporre rifiuti al di fuori dei punti di raccolta	50,00	300,00
Art.64, commi 1 e 2	Abbandono di rifiuti su aree pubbliche e private	50,00	300,00
Art.64, comma 4	Incendiare rifiuti di qualsiasi natura	50,00	100,00
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle seguenti voci	150,00	600,00

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
Art.2	PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Art.3	CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art.4	CLASSIFICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.5	ALTRE DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Art.6	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NONPERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art.7	PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE
Art.8	CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE
Art.9	COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA
Art. 10	MODALITÀ' PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E NORME DI ESCLUSIONE
Art. 11	ORGANIZZAZIONE SERVIZI E MODALITÀ' DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

Art. 12	CRITERI ORGANIZZATIVI, MODALITÀ' E FREQUENZE
Art. 13	NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO
Art.14	PIANO DI POSIZIONAMENTO CONTENITORI STRADALI
Art.15	NORME GENERALI PER I CONTENITORI DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO
Art.16	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Art.17	CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA
Art.18	CONFERIMENTO FRAZIONI SECCHIE RICICLABILI
Art.19	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Art.20	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI
Art.21	CONFERIMENTO OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI
Art.22	CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA C & D
Art.23	CONFERIMENTI GRANDI UTENZE

Art.24	RACCOLTE SPERIMENTALI ED ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Art.25	TRASPORTO
Art.26	DESTINAZIONE FINALE RIFIUTI
Art.27	PESATURA RIFIUTI

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI (RUE)

Art.28	CRITERI ORGANIZZATIVI, MODALITÀ E FREQUENZE
Art.29	NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO
Art.30	PIANO DI POSIZIONAMENTO CONTENITORI STRADALI
Art.31	NORME GENERALI PER I CONTENITORI DI OGNI FRAZIONE DI RIFIUTO
Art.32	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Art.33	RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Art.34	CONFERIMENTO FRAZIONI VERDI
Art.35	CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI
Art.36	PULIZIA AREE PRIVATE
Art.37	PULIZIA AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Art.38	PULIZIA AREE MERCATALI
Art.39	PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O IN CONCESSIONE O IN USO TEMPORANEO
Art.40	ESERCIZI STAGIONALI
Art.41	ATTIVITÀ' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI
Art.42	MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ'
Art.43	CANTIERI SU AREE PUBBLICHE
Art.44	AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER CAMPERS, ROULOTTES E SIMILI
Art.45	LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
Art.46	VOLANTINAGGIO
Art.47	RACCOLTA FOGLIE
Art.48	SGOMBERO NEVE
Art.49	ALTRI SERVIZI

CAPO IV
NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art.50	I CONDIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art.51	I OBBLIGHI PER L'UTENTE

TITOLO III

GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art.52	GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art.53	CAROGNE
Art.54	VEICOLI A MOTORE FUORI USO
Art.55	STAZIONI ECOLOGICHE (RICICLERIE)

TITOLO IV

DIRITTIDELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE ED AZIONI POSITIVE

**CAPO I
INFORMAZIONE**

Art.56	INFORMAZIONE ALL'UTENZA
Art.57	CARTA DEI SERVIZI
Art.58	PUBBLICITA' E CAMPAGNE INFORMATIVE

**CAPO II
AZIONI POSITIVE E DISPOSIZIONI FISCALI**

Art.59	PREVENZIONE
Art.60	INCENTIVI

**CAPO III
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E DISABILI**

Art.61	RICONOSCIMENTO ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' DIVOLONTARIATO
Art.62	PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
Art.63	INIZIATIVE RELATIVE AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

**TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO**

Art.64	DIVIETO DI ABBANDONO E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
Art.65	VIGILANZA
Art.66	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Art.67	VIOLAZIONI DEI DIVIETI E DEGLI OBBLIGHI
Art.68	DANNI E RISARCIMENTI
Art.69	SANZIONI
Art.69 bis	SANZIONI

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.70	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DI REGOLAMENTI COMUNALI
Art.71	ABROGAZIONE NORME
Art.72	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A ELENCO DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO

ALLEGATO B ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ALLEGATO C DIVIETI ED OBBLIGHI PER I QUALI SONO PREVISTI SPECIFICHE SANZIONI